

COMUNE DI STRAMBINO

PIANO OPERATIVO di RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014

Relazione tecnica

30 Marzo 2015

Sindaco Sonia Cambursano

RELAZIONE TECNICA

1.	PREMESSA	pag. 3
2.	LA LEGGE 23 dicembre 2014 n. 190	pag. 4
3.	PIANO OPERATIVO: CRITERI E POSSIBILI AZIONI	pag. 7
4.	PIANO OPERATIVO: ANALISI E METODO	pag. 12
5.	Sezione I: PARTECIPATE DIRETTE	pag. 14
6.	Sezione II : PARTECIPATE INDIRETTE	pag. 16

Sezione I: ANALISI PARTECIPATE DIRETTE	pag. 17
---	----------------

1. PREMESSA

La presente **Relazione Tecnica**, redatta ai sensi **dell'art. 1 comma 612 della L. 190/2014** a corredo del **PIANO OPERATIVO** di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie detenute sia direttamente che indirettamente dal Comune di Strambino, illustra le analisi, le attività, i criteri e le possibili azioni condotte dal Comune per ciascuna delle predette società, per la loro riorganizzazione e razionalizzazione, da approvare entro il 31.3.2015.

Le predette azioni si collocano nell'ambito di un processo di riorganizzazione, monitoraggio e controllo già avviato, sulla scorta dei precedenti interventi normativi in materia, e che prosegue alla luce dei criteri normativi introdotti da ultimo con la **Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014 n. 190 "Disposizioni per la formalizzazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")**.

2. LA LEGGE 23.12.2014 n. 190: AMBITO SOGGETTIVO e OGGETTIVO

La **Legge 23 dicembre 2014 n. 190** (*legge di Stabilità 2015*) all'art. 1 **comma 611**, pone a carico del Comune l'onere di avviare dal **1° gennaio 2015** un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il **31 dicembre 2015**.

Dispone che *"[...] le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 [...]"*.

Il Piano operativo di razionalizzazione riguarda tutte le **società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune**, dunque:

1. società in **"controllo"** ex art. 2359 c.c. (controllo di diritto o di fatto), dirette e indirette;
2. società partecipate con **una quota non di controllo o minoritaria**, dirette e indirette.

2. segue: CRITERI di RAZIONALIZZAZIONE

Il comma 611 della legge 190/2014 è volto a conseguire la riduzione delle partecipazioni societarie entro il 31/12/2015, “anche” tenendo conto dei seguenti **criteri**, cui attenersi per la razionalizzazione e riduzione delle società:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al **perseguimento delle finalità istituzionali**, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino **composte da soli amministratori** o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono **attività analoghe o simili** a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. segue: PRINCIPI E FINALITA' RICHIAMATI

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel confermare la necessità di riduzione e razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni, introduce “anche i predetti criteri” che devono essere integrati con le altre norme già emanate, che avevano ad oggetto specifici obblighi di razionalizzazione dell'intervento pubblico in società .

A tal fine sono espressamente richiamate:

- a. la **L. 244/2007, articolo 3, commi da 27 a 29**, in tema di dismissione delle società e delle partecipazioni direttamente possedute dalle PP.AA., non più connotate da una relazione di diretta inerenza rispetto alle **funzioni istituzionali** dell'amministrazione pubblica socia;
- b. le **finalità di tutta la normativa in materia**, volta ad assicurare, da un punto di vista normativo, il **buon andamento dell'azione amministrativa** (efficienza, efficacia ed economicità) e, da un punto di vista economico, il **coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e la tutela della concorrenza e del mercato**;
- c. la **L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 569** rispetto alla previsione di proroga del termine sino al 31.12.2014, già previsto dalla L. 244/2007, per la declaratoria di assenza della stretta inerenza funzionale tra attività economica svolta dalla società partecipata e funzioni istituzionali dell'amministrazione partecipante, con conseguente applicazione della **cessazione ex lege della partecipazione** non trasferita entro il predetto termine con procedure di evidenza pubblica, con effetto dal 1° gennaio 2015.

3. PIANO OPERATIVO: CRITERI e POSSIBILI AZIONI

A. Perseguimento delle finalità istituzionali - art. 1 comma 611 lettera a)

- mira alla “**eliminazione**” delle società o delle partecipazioni societarie non indispensabili al conseguimento delle finalità istituzionali
- richiede di valutare la conformità dell’oggetto sociale di ciascuna società alle predette finalità, qualificando l’interesse pubblico ovvero individuando le attività che possono essere svolte dal privato;
- valutare quelle società divenute, per avere già conseguito l’oggetto sociale, non più strategiche.

Le possibili azioni:

- cessazione assoluta della società mediante scioglimento e liquidazione, ovvero cessione dell’azienda o di rami aziendali produttivi da valorizzare sul mercato (nel caso di possesso di quota di controllo);
- cessazione relativa mediante riassetto delle partecipazioni tra enti pubblici soci, in funzione delle reciproche funzioni istituzionali (permuta);
- cessazione relativa mediante cessione della partecipazione all’esito di gara e perizia di stima della partecipazione cedenda ovvero recesso unilaterale, ove possibile.

3. segue: CRITERI e POSSIBILI AZIONI

B. Governance e organico – art. 1 comma 611 lettera b)

Il criterio mira a eliminare le società “vuote”, il cui oggetto sociale, se ritenuto rispondente alle finalità istituzionali, può essere realizzato da altre società, senza i costi di una inutile struttura societaria.

Devono essere esaminate le società in una delle seguenti condizioni:

1. numero di dipendenti uguale a zero (indipendentemente dal rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale);
2. numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori (indipendentemente dal fatto che si tratti di amministratori di nomina pubblica o privata).

Le possibili azioni:

- liquidazione;
- Nomina amministratore unico

3. segue: CRITERI e POSSIBILI AZIONI

C. Svolgimento di attività analoghe o simili - art. 1 comma 611 lettera c)

- Il criterio mira alla rimozione delle inutili “duplicazioni di costo” tra società, costituite dai medesimi soggetti pubblici per lo svolgimento di attività/servizi del tutto analoghi o simili
- Favorisce l’aggregazione di dette società per fruttare economie di scala
- Deve essere valutato per ciascuna società l’oggetto sociale e se possa essere individuata la medesima finalità economica-produttiva o istituzionale.

Le possibili azioni:

- l’“eliminazione” delle società prevista dalla norma può essere conseguita attraverso operazioni di fusione, scissione o di conferimento delle partecipazioni o di singoli rami aziendali in società aventi *mission* affine; all’esito delle valorizzazioni preliminari degli *asset* è possibile prevedere lo scioglimento e messa in liquidazione delle realtà simili non più operative;
- ove la quota detenuta dal Comune, in via diretta o indiretta, sia di minoranza, l’uscita dalla società può essere realizzata con cessione delle partecipazioni.

3. segue: CRITERI e POSSIBILI AZIONI

D. Spending review (contenimento dei costi e indirizzi operativi) – art. 1 comma 611 lettera e)

Opera quale criterio con carattere residuale e generale al fine di:

1. Contenere i “costi di funzionamento” rivedendo la struttura dei costi generali delle società partecipate ed ottimizzandoli rispetto al rapporto costo-rendimento, composizione degli organi sociali;
2. Monitorare i costi di struttura e per servizi,
3. Individuare un progetto industriale sostenibile, che possa determinare un equilibrio economico-finanziario

Le possibili azioni:

- Esame, monitoraggio e controllo dei costi di *governance* e di struttura di ciascuna partecipata;
 - Nomina o designazione di amministratori unici o ammnistratori scelti anche tra i dipendenti dell'ente/società controllante, e nomina di revisori unici
-

3. segue: CRITERI e POSSIBILI AZIONI

E. Rendimenti societari negativi (altri criteri in materia di razionalizzazione)

Alla luce dei criteri richiamati, si è ritenuto importante monitorare eventua perdite strutturali per almeno tre esercizi consecutivi alla luce delle seguenti norme:

art. 6, comma 19 D.L. 78/2010, che vieta a molte p.a. di ricapitalizzare società in perdita strutturale, sia direttamente per il tramite di operazioni finanziarie collaterali, pur facendo salvi i casi in cui ciò sia necessario per garantire il minimo legale e scongiurare lo scioglimento di diritto della società stessa;

art. 1, commi 554 I. 147/2013, che prevede la riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto per almeno 80% della produzione e che abbiano conseguito un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti. Costituisce giusta causa di revoca il risultato economico negativo per due anni consecutivi;

art. 1, comma 555 I. 147/2013, che prevede dal 2017 lo scioglimento e messa in liquidazione delle predette società che registrino risultati negativi per almeno 4 esercizi dei cinque precedenti.

4. PIANO OPERATIVO: ANALISI E METODO

In particolare, nell'**analisi delle PARTECIPAZIONI** detenute dal Comune, i criteri di cui alla L. 190/2014, sono stati utilizzati:

- nei limiti della loro applicabilità effettiva alla singola società in relazione al capitale detenuto dal Comune;
- tenendo conto delle azioni già attuate in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2009, a seguito della quale sono già state dismesse le partecipazioni in società non strettamente necessarie al perseguimento delle attività istituzionali

In relazione ad **ogni singola società** sono state elaborate una "scheda di sintesi" e "linee operative" portanti i seguenti contenuti:

SCHEMA DI SINTESI:

Attività: breve descrizione dell'attività svolta dalla società al fine di compiere le valutazioni /verifiche di cui ai criteri inerenti le finalità istituzionale e le attività similari

Governance e organico: indicazione del numero e dei compensi di amministratori, sindaci e numero dei dipendenti con relativi costi in relazione al fatturato al fine di compiere le valutazioni/verifiche di cui ai criteri inerenti la governance e organico e Spending review;

Elementi finanziari: indicazione degli elementi finanziari e degli indicatori (EBITDA) utili ad individuare i risultati di bilancio, i costi, gli standard di economicità gestionale per le valutazioni/verifiche sui risultati conseguiti e sui costi di funzionamento

Elementi di criticità/margini di miglioramento: individuazione delle criticità nonché dei margini di miglioramento efficientamento ai fini delle valutazioni operative

LINEE OPERATIVE:

- Individuazione delle “Opzioni” inerenti il mantenimento, il riassetto azionario/societario, la dismissione di ciascuna partecipazione o società;
- Individuazione di eventuali risparmi conseguibili
- Tempi di attuazione

SEZIONE I

PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL COMUNE

5. COMUNE DI STRAMBINO: I NUMERI DELLE PARTECIPATE DIRETTE

SOCIETA' PARTECIPATA	Capitale Sociale	% partecipazione	Valore nominale	Patrimonio netto al 31.12.2013	Patrimonio netto/quote	Risultato 31.12.2011	Risultato 31.12.2012	Risultato 31.12.2013
Società Canavesana Servizi S.p.A.	€ 909.464,64	5,61 %	€ 51.043,86	€ 1.672.786	€ 93.843,29	€ 236.065	€ 93.922	€ 104.306
Società Metropolitana Acque S.p.A.	€ 345.533.761,65	0,00011209 %	€ 387,31	€ 428.565.562	€ 480,38	€ 26.213.143	€ 23.268.607	€ 42.825.467

Il Comune con il presente piano intende valutare la possibilità di un'ulteriore razionalizzazione e contenimento dei costi delle società partecipate già avviata con deliberazione consiliare n.33/2009, in esecuzione della quale è stata liquidata FORUM ed è stata dismessa la partecipazione a PROVANA.

Alla luce dell'analisi effettuata entrambe le attuali partecipazioni societarie sono da mantenere.

SOCIETA' PARTECIPATA	%	OPZIONE STRATEGICA	TEMPISTICA	RISPARMIO CONSEGUITO	IMPEGNO FINANZIARIO
Società Canavesana Servizi S.p.A.	5,61 %	MANTENERE	n.d.	€ 0	€ 0
Società Metropolitana Acque S.p.A.	0,00011209 %	MANTENERE	n.d.	€ 0	€ 0

SEZIONE II

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

6. Partecipazioni di SMAT SpA:

La società SMAT detiene le seguenti partecipazioni:

- Risorse Idriche SpA : 91,62%
- AIDA Ambiente s.r.l. : 51%
- SCA s.r.l. : 51%

In considerazione dell'irrilevante percentuale di partecipazione al capitale sociale di SMAT, il Comune di Strambino non è in grado di influenzare eventuali decisioni in merito a tali partecipazioni.

SEZIONE I

PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL COMUNE DI STRAMBINO

SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI : 5,61 % - Capitale sociale € 909.464,64

Operante nel campo dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, è una società con il capitale interamente pubblico costituita da 57 Comuni dell'area canavesana per l'affidamento in house del servizio rifiuti urbani.

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI	2011	2012	2013
Conto economico			
Valore Produzione	15.555.013	15.205.160	15.451.024
Diff tra valore e costi prod	734.175	442.748	586.098
Utile d'esercizio	236.065	93.922	104.306
Stato Patrimoniale			
Immobilizzazioni	6.904.156	6.609.735	6.721.284
Patrimonio netto	1.474.559	1.568.481	1.672.786
Debiti	4.922.214	4.686.077	4.103.237

COSTI DI FUNZIONAMENTO	2011	2012	2013	2014
Amministrazione				
Numero Amministratori	3 compreso Presidente	3 compreso Presidente	3 compreso Presidente	3 compreso Presidente
Costo CdA	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 35.200
Personale				
Numero dipendenti	115	113	119	
Costo personale	5.362.615	5.359.457	5.689.912	

Linee operative: Avviare il processo di valorizzazione e razionalizzazione dell'azienda .

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE : 0,00011209 % - Capitale sociale € 345.533.761,65

Operante nel campo del servizio idrico integrato , è una società con il capitale interamente pubblico costituita per l'affidamento in house del servizio idrico a servizio di 291 Comuni della provincia di Torino.

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI	2011	2012	2013
Conto economico			
Valore Produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
Diff tra valore e costi prod	46.142.437	41.351.871	71.367.627
Utile d'esercizio	26.213.143	23.268.607	42.825.467
Stato Patrimoniale			
Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402

COSTI DI FUNZIONAMENTO	2011	2012	2013	2014
Amministrazione				
Numero Amministratori	5 compreso il Presidente	5 compreso il Presidente	5 compreso il Presidente	5 compreso il Presidente
Costo CdA	225.000	225.000	225.000	189.391
Personale				
Numero dipendenti	968	946	934	
Costo personale	53.979.707	55.032.751	53.561.605	

Linee operative: Avviare il processo di valorizzazione e razionalizzazione dell'azienda .